

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2098 del 18/11/2019

Seduta Num. 42

Questo lunedì 18 **del mese di** novembre

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/2253 del 15/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: SCADENZA INCARICHI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - PROVVEDIMENTI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marzia Cavazza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dato atto che in data 17 dicembre 2019 scade l'incarico del Direttore generale dell'Azienda USL di Imola, che tra il 29 febbraio e il 3 marzo 2020 giungeranno a scadenza gli incarichi dei direttori generali delle seguenti aziende sanitarie: Ausl di Piacenza, Ausl di Parma, Ausl di Ferrara, Ausl della Romagna, delle Aziende Ospedaliero-universitarie di: Parma, Modena e Ferrara e dell'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna, e che inoltre il 29 novembre scade l'incarico di Direttore Generale facente funzioni dell'Ausl di Bologna;

Richiamato l'art. 3-bis, comma 2 del d. lgs 502/1992 il quale dispone che la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio; scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies che prevede, in caso di inerzia regionale, il potere sostitutivo statale;

Ritenuto che l'assetto istituzionale che si determinerà nei prossimi mesi a seguito dello svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Romagna potrebbe non consentire, alla data di scadenza delle suddette nomine, di avere già insediato l'organo di governo della Regione in grado di esprimere le scelte di alta amministrazione nella pienezza delle proprie competenze e nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente;

Ritenuto, inoltre, di riservare alla nuova Giunta l'opportunità di procedere alla scelta dei professionisti a cui conferire l'incarico di Direttore Generale, al fine di assicurare il perseguimento degli indirizzi che saranno adottati nel nuovo programma di mandato, nonché riguardo alle possibili integrazioni dei servizi aziendali;

Valutato che al contempo sussiste la necessità di garantire la conduzione della direzione strategica delle Aziende sanitarie regionali attraverso la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa per la tutela della salute, per i servizi assistenziali e per le prestazioni socio-sanitarie; valutata, in particolare, per quanto riguarda l'Ausl di Bologna, la necessità di dare attuazione, di concerto anche con le altre Aziende dell'Area metropolitana, alle azioni volte al completamento del percorso di integrazione tra le reti cliniche afferenti all'Area metropolitana, e in funzione, nello specifico, del

percorso di riconoscimento in IRCCS dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, percorso che vede coinvolte anche Unità Operative afferenti all'Ausl di Bologna;

Ritenuto pertanto che la nomina di Commissari straordinari cui affidare la rappresentanza legale e i poteri di gestione delle Aziende sanitarie regionali risponda all'esigenza di garantire continuità all'azione amministrativa, nella fase di avvicendamento tra una legislatura e l'altra;

Ravvisata l'opportunità di individuare quali Commissari straordinari, i Direttori Generali attualmente in carica, in quanto persone aventi le competenze idonee a ricoprire l'incarico e in grado di garantire nel modo più adeguato le esigenze di continuità gestionale e, per l'azienda USL di Bologna, per le ragioni sopra evidenziate, di affidare l'incarico al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Bologna, di recente nomina;

Atteso che la nomina di un commissario regionale non si sovrappone, in quanto tale, al potere sostitutivo statale, previsto dal già richiamato art. 2, comma 2-octies del D. Lgs. 502/92, a fronte di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario;

Rilevato che la durata del periodo di commissariamento debba essere funzionale all'adozione del bilancio d'esercizio 2019 da parte delle aziende sanitarie, previsto entro il termine civilistico del 30 aprile e al successivo invio entro il 31 maggio alla Giunta regionale per l'approvazione;

Ritenuto di individuare quali Commissari straordinari delle Aziende sanitarie ed Enti del SSR i soggetti sotto indicati:

Azienda USL di Piacenza	dott. Luca Baldino
Azienda USL di Parma	dott.ssa Elena Saccenti
Azienda USL di Bologna	dott.ssa Chiara Gibertoni
Azienda USL di Imola	dott. Andrea Rossi
Azienda USL di Ferrara	dott. Claudio Vagnini
Azienda USL della Romagna	dott. Marcello Tonini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma	dott. Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria	

- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornamento 2019-202", ed in particolare l'allegato D);

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 1123 del 16 luglio 2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n. 477/2017 e n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell'Ente Regione e alle competenze dirigenziali;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e segreti

DELIBERA

1. di designare, per quanto in premessa esposto, Commissari straordinari delle Aziende sanitarie ed Enti del SSR i professionisti sotto indicati:

Azienda USL di Piacenza dott. Luca Baldino
a decorrere dal 4 marzo 2020

Azienda USL di Parma dott.ssa Elena Saccenti
a decorrere dal 1 marzo 2020

Azienda USL di Bologna	dott.ssa Chiara Gibertoni a decorrere dal 30 novembre 2019
Azienda USL di Imola	dott. Andrea Rossi a decorrere dal 18 dicembre 2019
Azienda USL di Ferrara	dott. Claudio Vagnini a decorrere dal 1 marzo 2020
Azienda USL della Romagna	dott. Marcello Tonini a decorrere dal 1 marzo 2020
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma	dott. Massimo Fabi a decorrere dal 1 marzo 2020
Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Modena	dott. Ivan Trenti a decorrere dal 1 marzo 2020
Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Ferrara	dott. Tiziano Carradori a decorrere dal 1 marzo 2020
IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli"	dott. Mario Cavalli a decorrere dal 1 marzo 2020

2. di dare atto che alla nomina provvederà il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, acquisita l'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti designati

e nel rispetto della normativa vigente in tema di inconfiribilità e incompatibilità;

3. di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1) decorrono dal termine di scadenza dell'incarico di Direttore Generale o del facente funzioni ed hanno una durata temporale massima di tre mesi dall'insediamento della nuova Giunta regionale;

4. di stabilire che il loro incarico si risolverà anticipatamente in concomitanza alla nomina del nuovo direttore generale da parte del Presidente della Giunta regionale;

5. di estendere ai Commissari straordinari gli obiettivi già attribuiti ai direttori generali in carica con propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019, comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020, con conseguente valutazione anche ai fini della determinazione della parte variabile della retribuzione;

6. di stabilire che, a seguito della nomina, i Commissari sottoscriveranno apposito contratto di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e conforme agli schemi allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

7. di stabilire che agli incarichi di cui al punto 1) si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Generale, compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza assegni nell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del D. Lgs n. 502/1992;

8. di fissare l'indennità connessa all'incarico, ove dovuta, proporzionalmente alla misura annua lorda del trattamento economico spettante - relativamente all'Azienda di cui trattasi - nel rispetto della normativa vigente;

9. di limitare l'indennità connessa all'incarico di Commissario dell'Azienda USL di Bologna al differenziale dei compensi previsti per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e per l'Azienda USL di Bologna, come stabiliti dalle relative delibere di Giunta;

10. di porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie sopra elencate la corresponsione del trattamento economico dei Commissari;

11. di stabilire che i Commissari straordinari potranno nominare due sub commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza assegni nell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del D. Lgs n. 502/1992;

12. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA USL
DI XXXXXXXXXX
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. XXX del XX
XXXXXXXXXX 2019, ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale
Commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXX;

- il/la dott./dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con nota acquisita in
atti in data XXXXX 2019 al prot. n. PG/2019/XXXXXX ha
formalmente accettato la nomina e ha dichiarato di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità
dell'incarico o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

b) non incorrere in casi di conflitti di interesse disciplinati nello
schema di contratto approvato dalla deliberazione di Giunta
regionale n.160 del 23 febbraio 2015;

c) non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti che non consentono, in
base alla normativa vigente, di assumere l'incarico di commissario
straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXXX.

tutto ciò premesso

tra i Signori

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il giorno 1 gennaio 1967 domiciliato per la carica in XXXXXXXXXXXXX, Viale A. Moro,52, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

e

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato/a a xxxxxxxxxxxx il giorno XXXXXXXX (CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), residente in XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXXXXXX al dott XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Commissario straordinario)

Il/La dott./dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna a svolgere l'incarico di Commissario straordinario a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

In particolare si impegna a esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e

dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale competente in materia di sanità della Regione Emilia-Romagna. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si ponga un pregiudizio della funzione di Commissario straordinario.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 29/04. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, nei termini meglio specificati dagli articoli successivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dott./La dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e del D. Lgs. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la

Regione Emilia-Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in materia di trattamento economico dei direttori generali e a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n.XXXX del XXXX, è corrisposto al Commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXXXXXX, a carico del bilancio della stessa, un compenso proporzionato al periodo dell'incarico, calcolato sulla base annua di Euro XXXXXXXX (XXXXX), al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni di Commissario Straordinario.

Il dott./La dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX prende atto che il corrispettivo è determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa statale e regionale e della piena congruità dello stesso, in riferimento alle funzioni assegnate. Il dott/la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX accetta, pertanto, espressamente che il corrispettivo medesimo non potrà essere elevato o in alcun modo

riconosciuto diversamente da quanto previsto dal presente articolo, sino a nuove ed eventuali disposizioni in materia.

Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Il Commissario straordinario si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima.

Si impegna, inoltre, ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale.

E' tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XXXXX del XXXXXXXX e degli obiettivi gestionali sia di carattere economico finanziario che di salute assegnati con deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019, comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020, con conseguente valutazione anche ai fini della determinazione della parte variabile della retribuzione.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, il Commissario straordinario dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Il dott./La dott.ssa XXXXXXXXXXXX è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto di cui all'art. 8, l'incarico decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico di direttore generale attualmente ricoperto, e cioè dal XXXX, fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di insediamento della Giunta regionale ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.

In caso di dimissioni anticipate, il dott./la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta regionale.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Commissario straordinario svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio Sanitario Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Commissario straordinario non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Commissario straordinario dell'Azienda.

L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Commissario Straordinario, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale avviene nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario Straordinario che si protragga per oltre quindici giorni;
- b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale. Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione regionale o all'insorgenza di un grave conflitto di interessi accertato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;
- c) in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo

2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di valutazione di un eventuale rinnovo;

f) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario.

Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)

Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di commissario straordinario dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario, previo parere della Regione e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bologna,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile il dott.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA USL
DI XXXXXXXXX
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. XXX del XX XXXXXXXXX 2019, ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale Commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXX;

- il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con nota acquisita in atti in data XXXXX 2019 al prot. n. PG/2019/XXXXXX ha formalmente accettato la nomina e ha dichiarato di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

b) non incorrere in casi di conflitti di interesse disciplinati nello schema di contratto approvato dalla deliberazione di Giunta regionale n.160 del 23 febbraio 2015;

c) non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti che non consentono, in base alla normativa vigente, di assumere l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXX.

tutto ciò premesso

tra i Signori

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il giorno 1 gennaio 1967 domiciliato per la carica in XXXXXXXXXXXXX, Viale A. Moro,52, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

e

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxx il giorno XXXXXXXX (CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), residente in XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda USL di XXXXXXXXXXXXX al dott XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Commissario straordinario)

Il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna a svolgere l'incarico di Commissario straordinario a favore dell'Azienda.

In particolare si impegna a esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e

dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale competente in materia di sanità della Regione Emilia-Romagna. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si ponga un pregiudizio della funzione di Commissario straordinario.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 29/04. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, nei termini meglio specificati dagli articoli successivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e del D. Lgs. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa

derivare danno per l'Azienda o per la Regione Emilia-Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Commissario straordinario dell'Azienda USL di Bologna è corrisposta un' indennità pari alla differenza retributiva fra il compenso previsto per il Direttore Generale dell'AUSL di Bologna e quello da lei percepito quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, a carico del bilancio della Azienda USL di Bologna.

Al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni.

Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Il Commissario straordinario si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima.

Si impegna, inoltre, ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale.

E' tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XXXXX del XXXXXXXX e degli obiettivi gestionali sia di carattere economico finanziario che di salute

assegnati con deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019, comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020, con conseguente valutazione anche ai fini della determinazione della parte variabile della retribuzione.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, il commissario straordinario dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Il Dott. XXXXXXXXXXXX è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto di cui all'art. 8, l'incarico decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico del direttore generale facente funzioni attualmente in carica, e cioè dal XXXX, fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di insediamento della Giunta regionale ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.

In caso di dimissioni anticipate, il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo

di attività effettivamente svolto. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta regionale.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Commissario straordinario svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio Sanitario Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Commissario straordinario non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Commissario straordinario dell'Azienda.

L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Commissario Straordinario, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale avviene nei seguenti casi:

a) in caso di assenza o impedimento del Commissario Straordinario che si protragga per oltre quindici giorni;

b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale. Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione regionale o all'insorgenza di un grave conflitto di interessi accertato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;

c) in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di valutazione di un eventuale rinnovo;

f) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario.

Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)

Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Commissario straordinario

per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di commissario straordinario dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario, previo parere della Regione e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bologna,

*Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile il doot.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dichiara di accettare espressamente le
clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA
DI
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. XXX del XXXXXXXXX 2019, ha nominato il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale Commissario straordinario dell'Azienda XXXXXXXXXXXXX;

- il dott.XXX, con nota acquisita in atti in data XXXXX 2019 al prot. n. PG/2019/XXXXXX ha formalmente accettato la nomina e ha dichiarato di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

b) non incorrere in casi di conflitti di interesse disciplinati nello schema di contratto approvato dalla deliberazione di Giunta regionale n.160 del 23 febbraio 2015;

c) non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti che non consentono, in base alla normativa vigente, di assumere l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda XXXXXXXXXXXXXXXX.

tutto ciò premesso

tra i Signori

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il giorno 1 gennaio 1967 domiciliato per la carica in XXXXXXXXXXXXX, Viale A. Moro,52, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

e

- dott. XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXX (CF XXXXXXXXXXXX), residente in XXXXXX via XXXXXXXX

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda XXXXXXXXXXXXXXX al dott. XXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Commissario straordinario)

Il dott. XXXXXXXXXXXXXXX si impegna a svolgere l'incarico di Commissario straordinario a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

In particolare, si impegna a esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale competente in materia di sanità della Regione Emilia-Romagna. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si ponga un pregiudizio della funzione di Commissario straordinario.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 29/04. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, nei termini meglio specificati dagli articoli successivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dott. XXXXXXXXXXXXXXXX, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e del D. Lgs. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione Emilia-Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi..

Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Commissario straordinario dell'XXXXXXXXXXXXXXXXXX non è dovuto alcun trattamento economico ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e delle circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministero per la Semplificazione e la pubblicazione amministrazione. Al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni.

Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Il Commissario straordinario si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda,

disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima.

Si impegna, inoltre, ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale.

E' tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XXXXX del 18 novembre 2019 e degli obiettivi gestionali sia di carattere economico finanziario che di salute assegnati con deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019, comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020, con conseguente valutazione anche ai fini della determinazione della parte variabile della retribuzione.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, il Commissario straordinario dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Il dott. XXXXXXXXXXXXXXXX è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto di cui all'art. 8, l'incarico decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico di direttore generale attualmente ricoperto, e cioè xxxxxxxxxxxx, fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di insediamento della Giunta regionale ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.

In caso di dimissioni anticipate, il dott. XXXXXXXXXXXXXXXX si impegna a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta regionale.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Commissario straordinario svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio Sanitario Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Commissario straordinario non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Commissario straordinario dell'Azienda.

L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Commissario Straordinario, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale avviene nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario Straordinario che si protragga per oltre quindici giorni;
- b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale. Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione regionale o all'insorgenza di un grave conflitto di interessi accertato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;

- c) in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di valutazione di un eventuale rinnovo;
- f) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario.

Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)

Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di commissario straordinario dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a

carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario, previo parere della Regione e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bologna,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile il dott.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dichiara di accettare espressamente le
clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2253

IN FEDE

Marzia Cavazza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2253

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2098 del 18/11/2019

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi